



Rag. Franco Peruzzi      Consulente del lavoro  
Dott. Franca Peruzzi      Consulente del lavoro  
Rag. Giovanni Peruzzi      Consulente del lavoro  
Rag. Stefano Dani      Commercialista – Revisore Contabile  
Rag. Raffaele Triggiani      Commercialista – Revisore Contabile  
Dott. Fulvia Peruzzi

**CIRCOLARE BIMESTRALE**  
**nr. 2 del 17/03/2014**

**SOMMARIO**

[LEGGE DI STABILITÀ 2014](#)

[MILLEPROROGHE – CONVERTITO IN LEGGE](#)

[AUMENTANO LE SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO](#)

[CONVALIDA DIMISSIONI MADRI LAVORATRICI E PADRI LAVORATORI](#)

[BENEFICI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISOCCUPATI CHE PERCEPISCONO L'ASPI](#)

[NUOVI VALORI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI NEL 2014](#)

[CONTRIBUTI 2014 ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA](#)

[INAIL – DENUNCE R.L.S. E DNA SOCI SOLO TELEMATICHE](#)

[LAVORO ACCESSORIO – RIVALUTAZIONE DEI VALORI](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

SCADENZARIO LAVORO: [MARZO](#) 2014, [APRILE](#) 2014 E PRIMI GIORNI DI [MAGGIO](#) 2014

**LA LEGGE DI STABILITÀ 2014**

Sintetizziamo di seguito le novità di maggiore interesse in materia di lavoro introdotte dalla legge di stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013.

**Comma 128 – riduzione dei premi INAIL**

Con effetto dal 2014 è stata disposta una diminuzione generalizzata dei premi INAIL. Dal tenore della norma si ritiene che la riduzione interesserà solo i premi soggetti a oscillazione del tasso.

Per la concreta applicazione di tale norma sarà però necessario attendere un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà stabilire i nuovi tassi applicabili per l'anno 2014 tenuto conto dell'andamento infortunistico aziendale.

Per tale motivo l'INAIL ha disposto la proroga di tutti gli adempimenti connessi all'autoliquidazione dei premi INAIL la cui scadenza è stata posticipata al 16 maggio 2014.

**Comma 132 – deduzione IRAP per incremento occupazionale**

La norma mira ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato.

Infatti, a partire dall'anno 2014, i soggetti che incrementano il proprio organico occupato a tempo indeterminato rispetto al numero di lavoratori, sempre a tempo indeterminato, mediamente occupati nell'anno precedente, possono dedurre, ai fini IRAP, il costo del personale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto.

La deduzione trova un limite nell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14) del codice civile.

Tale deduzione spetta anche per i due esercizi successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione purché permanga il rapporto di lavoro che ne ha dato titolo.

Il diritto alla deduzione decade se nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, l'organico complessivo dei lavoratori occupati risulta essere pari o inferiore a quello mediamente occupato nell'anno di assunzione.

La deduzione in commento è alternativa a quella prevista per apprendisti e disabili e a quella prevista per i soggetti con componenti positivi del reddito non superiori, nell'anno, a 400.000 euro..

**Comma 135 – recupero contributo ASPI sui contratti a termine**

Per i contratti a termine che vengono confermati a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2014 è possibile recuperare l'intero contributo addizionale del 1,40% versato durante il periodo di impiego a termine introdotto dalla l. n. 92/2012 per i contratti a tempo determinato. In precedenza si poteva recuperare solo il maggior contributo versato negli ultimi sei mesi precedenti la conferma.

**Comma 183 – ammortizzatori sociali in deroga**

Questa disposizione rfinanzia gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014 con un fondo di 600 milioni, **si tratta poi di verificare se le singole regioni hanno le capacità finanziarie per indennizzare la Cigs in deroga.**

Viene inoltre finanziato per il 2014 il contratto di solidarietà difensivo di tipo B a favore delle imprese escluse dal campo di applicazione della cigs.

Infine viene rfinanziata la cigs fino a 24 mesi in caso di cessazione dell'attività per l'anno 2014.

**Comma 186 – contratti di solidarietà difensivi**

Il vecchio istituto dei contratti di solidarietà prevede che, per le ore di riduzione del lavoro, spetta al dipendente un'integrazione della retribuzione a carico dell'INPS pari al 60%.

Fino al 31/12/2013 è valsa una deroga espressamente prevista per fronteggiare la crisi che aveva aggiunto un ulteriore 20% di integrazione.



Ora il comma 186 riduce questa ulteriore integrazione portandola, per l'anno 2014, al 10%. L'integrazione complessivamente spettante per l'anno 2014 ammonta quindi al **70%** della retribuzione persa.

### **Comma 491 – gestione separata**

L'aliquota dovuta alla gestione separata sui compensi corrisposti a soggetti pensionati o già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie viene elevata dal 20% al 22% per l'anno 2014 e al 23,50% dall'anno 2015.

### **Comma 586 – controlli su assistenza fiscale**

Il comma in esame introduce l'obbligo, a carico dell'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli sulla spettanza delle detrazioni per familiari a carico in presenza di rimborsi di imposta complessivamente superiori a 4.000 euro.

## **MILLEPROROGHE – CONVERTITO IN LEGGE**

La l. n. 15 del 27 febbraio 2014, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2014 ha convertito il Decreto legge n. 150/2013 (mille proroghe).

Riepiloghiamo di seguito le norme che interessano la disciplina del lavoro.

- certificato medico di gravidanza – viene prorogata alla fine dell'anno 2014 la data di entrata in vigore dell'obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza, indicante la data presunta del parto, a cura del medico; fino alla data di entrata a regime di tale modalità di trasmissione del certificato, le lavoratrici dovranno continuare ad inviare all'INPS e al datore di lavoro, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e la dichiarazione che attesta la data del parto o di interruzione della gravidanza;
- proroga al 30 giugno della possibilità di emanare decreti contenenti disposizioni transitorie sugli ammortizzatori sociali in deroga per i settori non coperti dalla cig; la norma si riferisce e si collega ai fondi di solidarietà bilaterale; in considerazione della proroga concessa dalla legge di stabilità per costituire o modificare detti fondi di solidarietà, è stata prorogata anche la possibilità per il Ministero di emanare eventuali decreti che regolino temporaneamente gli ammortizzatori sociali per i settori non coperti;
- i titolari di ammortizzatori sociali come mobilità, cig, Aspi, ecc, potranno cumulare, anche per l'anno 2014, tali trattamenti con i compensi derivanti dal lavoro accessorio nei limiti di euro 3.000 netti annui.

## **AUMENTANO LE SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

Il D.l. n. 145/2014 (Destinazione Italia) convertito in legge n. 9/2014, ha inasprito le sanzioni in materia di lavoro con riferimento a:

- impiego di lavoratori in nero;
- durata dell'orario di lavoro e riposi giornalieri/settimanali;
- somme aggiuntive per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività di impresa in seguito all'occupazione di lavoratori in nero.

Va detto che la legge di conversione ha notevolmente attenuato l'incremento originariamente disposto dal decreto legge.

### **Sanzioni per lavoro nero**

Le sanzioni originariamente previste sono state incrementate del 30% con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 24 dicembre 2013.



Va detto che tale violazione era diffidabile. Ebbene, la disposizione di legge in esame ha eliminato, con effetto dal 22 febbraio 2014, la possibilità della diffida che consentiva di sanare la violazione pagando sanzioni in misura ridotta.

Riportiamo l'ammontare delle sanzioni applicabili dal 22 febbraio 2014.

Ai fini di una migliore comprensione della tabella si precisa che il lavoro nero è punito con una sanzione secca che va da un minimo di euro 1.950 ad un massimo di 15.600,00 maggiorata di un importo di euro 195,00 per ogni giornata di impiego del lavoratore in nero.

SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA	MAGGIORAZIONE GIORNALIERA	SANZIONE MINIMA (1)	SANZIONE MINIMA MAGGIORAZIONE GIORNALIERA (1)
1.950,00	15.600,00	195,00	3.900,00	65,00

Nell'ipotesi in cui gli organi di vigilanza rilevino che un lavoratore regolarmente occupato sia stato precedentemente impiegato in nero, si applicano le sanzioni ridotte sotto riportate

SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA	MAGGIORAZIONE GIORNALIERA	SANZIONE MINIMA (1)	SANZIONE MINIMA MAGGIORAZIONE GIORNALIERA (1)
1.300,00	10.400,00	39,00	3.900,00	65,00

(1) si applica la sanzione minima in caso di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione. (art. 16 l. 689/1981).

### Provvedimento di sospensione dell'attività

Nell'ipotesi in cui l'organo di vigilanza rilevi la presenza di lavoratori in nero in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, può adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Lo stesso provvedimento può essere adottato anche in caso di gravi e reiterate violazioni alle norme di sicurezza.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato previa regolarizzazione delle situazioni contestate dagli organi di vigilanza e pagamento di una ulteriore sanzione come di seguito specificato.

VIOLAZIONE	SANZIONE
Impiego di personale in nero in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro	1.950,00
Gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro	3.250,00

Tali nuovi valori valgono per le richieste di revoca del provvedimento di sospensione presentate dal 24 dicembre 2013.

### Sanzioni relative alle violazioni in materia di lavoro

La normativa che regola l'orario di lavoro contenuta nel D.lgs. 66/2003 pone i limiti dell'orario massimo settimanale, dispone la durata minima del riposo giornaliero e settimanale:

- L'orario di lavoro settimanale non può superare le 48 ore nell'arco di sette giorni, comprese le prestazioni straordinarie, come media calcolata nell'arco di un periodo non superiore a 4 mesi salvo che la contrattazione collettiva disponga un arco temporale maggiore;



- Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di 11 ore consecutive ogni 24 ore (salvo i casi di attività frazionate o i casi di reperibilità);
- Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidenti con la domenica, cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero; detto riposo deve essere rispettato come media nell'arco di 14 giorni.

Ebbene, queste tre disposizioni sono assistite da sanzioni il cui ammontare è stato raddoppiato dal decreto in esame; riportiamo i valori delle nuove sanzioni che si applicano alle violazioni commesse dal 24 dicembre 2013.

VIOLAZIONE	SANZIONE
<b>Violazione della durata media dell'orario settimanale</b>	Sanzione amministrativa base: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da € 200 a € 1.500;</li> <li>• Per violazioni riferite a più di 5 lavoratori o per violazioni ripetute per almeno 3 periodi – da € 800 a € 3.000;</li> <li>• Per violazioni riferite a più di 10 lavoratori o per violazioni ripetute per almeno 5 periodi – da € 2.000 a € 10.000.</li> </ul>
<b>Violazione del riposo giornaliero</b>	Sanzione amministrativa base: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da € 100 a € 300;</li> <li>• Per violazioni riferite a più di 5 lavoratori o per violazioni ripetute per almeno 3 periodi di 24 ore – da € 600 a € 2.000</li> </ul> Per violazioni riferite a più di 10 lavoratori o per violazioni ripetute per almeno 5 periodi di 24 ore – da € 1.800 a € 3.000.
<b>Riposo settimanale</b>	Sanzione amministrativa base: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da € 200 a € 1.500;</li> <li>• Per violazioni riferite a più di 5 lavoratori o per violazioni ripetute per almeno 3 periodi – da € 800 a € 3.000</li> </ul> Per violazioni riferite a più di 10 lavoratori o per violazioni ripetute per almeno 5 periodi – da € 2.000 a € 10.000.

Vale la pena di ricordare che le violazioni in materia di orario di lavoro e di riposo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge, possono esporre il datore di lavoro a richieste di risarcimento danni da parte del lavoratore soprattutto in caso di infortuni o malattie sofferte dallo stesso che possano essere imputate all'eccessivo carico di lavoro.

### CONVALIDA DIMISSIONI MADRI LAVORATRICI E PADRI LAVORATORI

Con nota n. 21490 del 9 dicembre 2013 il Ministero del lavoro ha diramato il nuovo modulo che le Direzioni Territoriali del Lavoro dovranno utilizzare per la convalida delle **dimissioni delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori**.

- ☞ Ricordiamo, infatti, che le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice madre durante il periodo di gravidanza e fino al compimento di tre anni di vita del figlio **ma anche dal padre lavoratore** durante i primi tre anni di vita del figlio o durante i primi tre anni di accoglienza del minore in adozione o affidamento, devono essere convalidate presso la D.T.L. a pena di nullità.

La stessa regola vale anche per le risoluzioni consensuali.



Riteniamo utile segnalare che nel nuovo modulo sono stati inseriti i seguenti nuovi dati:

- Qualifica del lavoratore/lavoratrice;
- Numero ed età dei figli divisi per fasce di età – fino ad un anno – da uno a tre anni – oltre tre anni;
- Eventuale erogazione di incentivo all'esodo;
- Eventuale richiesta di part time presentata dalla lavoratrice/lavoratore al datore di lavoro.

Raccomandiamo di verificare sempre, in caso di dimissioni, l'eventuale presenza di figli minori di tre anni soprattutto rispetto ai padri lavoratori con riferimento ai quali non è sempre immediato venire a conoscenza della reale esistenza di figli.

### **BENEFICI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISOCCUPATI CHE PERCEPISCONO L'ASPI**

Con la circolare n. 175 del 18/12/2013 l'INPS ha dettato le istruzioni per la fruizione del beneficio a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disoccupati che percepiscono l'ASPI.

In pratica, il datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato un soggetto disoccupato e che sta percependo l'indennità ASPI potrà conguagliare con i contributi mensili il 50% dell'indennità che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto disoccupato.

Lo stesso beneficio spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori precedentemente assunti a termine già titolari di ASPI che, al momento dell'assunzione, hanno sospeso il relativo trattamento.

La circolare INPS ricorda che il beneficio è soggetto anche al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti de minimis.

Per questo il datore di lavoro dovrà trasmettere all'INPS la dichiarazione dalla quale risulti il rispetto di tale normativa. La circolare riporta allegata la bozza di dichiarazione in tal senso.

Ai fini della fruizione del beneficio i datori di lavoro dovranno trasmettere, attraverso il cassetto previdenziale alla funzionalità "contatti" selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "legge 92/2012, art. 2 comma 10bis" (assunzione di beneficiari di Aspi) anche tramite il proprio Consulente del lavoro, la dichiarazione di responsabilità allegata alla citata circolare che di seguito riportiamo.

L'INPS, verificherà e quantificherà l'ammontare del beneficio spettante che sarà comunicato all'azienda e all'intermediario sempre tramite cassetto previdenziale. La comunicazione conterrà anche il piano di fruizione del contributo con gli importi massimi mensili utilizzabili.

Si ricorda che il datore di lavoro potrà recuperare l'intera quota mensile spettante solo a fronte della piena occupazione del lavoratore.

La dichiarazione che deve rendere il datore di lavoro, che di seguito riportiamo, espone in modo analitico le condizioni alle quali è subordinato il diritto al beneficio in oggetto.

### **NUOVI VALORI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI NEL 2014**

Con la circolare n. 12 del 29 gennaio 2014, l'INPS ha comunicato i valori di riferimento per il calcolo delle integrazioni salariali, della indennità di mobilità e dell'Aspi; inoltre, con la circolare n. 20 del 6 febbraio 2014, aggiorna i valori per la determinazione della contribuzione per l'anno 2014.



Riepiloghiamo i valori di maggiore interesse per la generalità dei datori di lavoro.

### Indennità di mobilità e integrazioni salariali Aspi

I lavoratori sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione, ricevono dall'INPS una indennità il cui ammontare massimo mensile viene aggiornato annualmente.

Lo stesso massimale vale ora anche per la determinazione dell'indennità Aspi.

I valori validi per l'anno 2014 sono i seguenti:

	INDENNITÀ MENSILE IN EURO			
	AL LORDO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%		AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%	
	Tutti i settori	Settore edile	Tutti i settori	Settore edile
Fino a Euro 2.098,04	969,77	1.163,72	913,14	1.095,76
Oltre Euro 2.098,04	1.165,58	1.398,70	1.097,51	1.317,02

Anche l'indennità di mobilità concessa ai lavoratori licenziati in seguito a procedure di mobilità viene aggiornata annualmente; i valori validi per il 2014 sono i seguenti:

	INDENNITÀ MENSILE IN EURO	
	AL LORDO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%	AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%
Fino a Euro 2.098,04	969,77	913,14
Oltre Euro 2.098,04	1.165,58	1.097,51

### Minimale di retribuzione imponibile

La contribuzione dovuta all'INPS deve essere determinata su una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva e comunque non inferiore al 9,5% del trattamento di pensione minimo valevole nell'anno.

Nel 2014 il trattamento minimo mensile di pensione è pari a Euro 500,88; conseguentemente il minimale giornaliero applicabile alla generalità dei lavoratori è pari a Euro 47,58.

Riportiamo nella tabella che segue, i minimali per le principali categorie di lavoratori:

Settore	IMPORTI PER QUALIFICA					
	DIRIGENTE		IMPIEGATO		OPERAIO	
	EURO GIORNO	EURO MESE	EURO GIORNO	EURO MESE	EURO GIORNO	EURO MESE
INDUSTRIA	131,63	3.422,00	47,58	1.237,00	47,58	1.237,00
ARTIGIANATO			47,58	1.237,00	47,58	1.237,00
COMMERCIO CREDITO E ASSICURAZIONI	131,63	3.422,00	47,58	1.237,00	47,58	1.237,00
AGRICOLTURA	105,32	2.738,00	55,54	1.428,00	42,33	1.101,00
SPETTACOLO	108,00	2.808,00	47,58	1.237,00	47,58	1.237,00
AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA	CAPO UFF. E 1^ CAT.		IMP. 2^ E 3^ CAT			
	47,58	1.237,00	47,58	1.237,00		

Per i lavoratori impiegati con **contratto a tempo parziale** il minimale da rispettare sarà così determinato: minimale giornaliero moltiplicato per 6 giorni e diviso per il numero di ore ordinarie settimanali previste dal C.C.N.L. per i lavoratori a tempo pieno. In caso di orario settimanale contrattuale pari a 40 ore, il minimale orario sarà pari a Euro 7,14.



**Limite minimo settimanale per l'accreditamento dei contributi**

Esiste un importo minimo di retribuzione imponibile, richiesto per ogni settimana, per garantire la copertura contributiva ai fini pensionistici.

Tale limite per l'anno 2014 è pari a Euro 200,35 settimanali corrispondenti a 10.418,00 annui.

**Altri valori**

**Tetto contributivo pensionabile** - l'importo valevole per l'anno 2014 ammonta a Euro 101.123,00.

Tale limite massimo di retribuzione imponibile interessa:

1. i lavoratori dipendenti privi di anzianità contributiva al 1.1.1996;
2. coloro che esercitano l'opzione per il sistema pensionistico contributivo;
3. tutti i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'INPS.

**Contribuzione aggiuntiva del 1%** - il limite di retribuzione imponibile oltre il quale scatta l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori passa a Euro 46.031,00 annui. Ricordiamo che questa disposizione si applica a tutti i regimi pensionistici che prevedono un'aliquota contributiva a carico del lavoratore inferiore al 10%.

La circolare INPS precisa che i datori di lavoro che hanno calcolato i contributi relativi al mese di gennaio 2014 in base ai vecchi valori, possono regolarizzare le posizioni, senza aggravio di ulteriori oneri, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare e, quindi, entro il 16.05.2014.

**CONTRIBUTI 2014 ISCRITTI ALLA GESTIONE  
SEPARATA**

**Aliquote contributive soggetti iscritti alla gestione separata INPS**

Nella tabella che segue, riepiloghiamo le aliquote contributive INPS dovute dai soggetti iscritti alla gestione separata ex art. 2 c. 26 della legge 35/1995.

**Tabella anno 2014**

Soggetto	Limite di reddito	Aliquota IVS	Maggiorazione per maternità, malattia, ass. nucleo familiare	Aliquota totale
Privo di altra gestione pensionistica	100.123,00	28,00%	0,72%	<b>28,72%</b>
Pensionato o iscritto in altra gestione pensionistica		22,00%	----	<b>22,00%</b>
Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie		27,00%	0,72%	<b>27,72%</b>

Ai fini dell'accredito della copertura contributiva per l'intero anno, devono risultare versati contributi su un reddito almeno pari a euro 15.516,00.





Pertanto il soggetto che versa l'aliquota del 28,72% si vedrà accreditare un intero anno di contribuzione solo se verserà almeno euro 4.456,19 mentre il soggetto che versa il 22% dovrà versare almeno euro 3.413,52. I professionisti privi di cassa per i quali si applica l'aliquota del 27,72% dovranno versare 4.301,03, per vedere accreditato un anno intero di contribuzione.

### **INAIL – DENUNCE R.L.S. E DNA SOCI – SOLO TELEMATICHE**

I datori di lavoro devono comunicare all'INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), ed eventuali variazioni, eletto per ogni unità produttiva.

Si precisa che l'obbligo sussiste solo qualora i lavoratori procedano autonomamente alla relativa elezione.

L'INAIL ha emanato la circolare n. 11 del 10 febbraio 2014 per precisare che dal 15 febbraio 2014 tali comunicazioni potranno avvenire esclusivamente per via telematica.

Dalla stessa decorrenza si dovranno comunicare esclusivamente per via telematica le denunce nominative:

- dei collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari;
- dei coadiuvanti delle imprese commerciali;
- dei soci lavoratori di imprese commerciali e di altre imprese in forma societaria.

Si tratta in pratica dei soggetti per i quali il datore di lavoro non ha l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva telematica di instaurazione del rapporto di lavoro mediante il sistema Co (Comunicazione obbligatoria).

La circolare precisa anche che, qualora non fosse possibile effettuare l'invio a causa di sospensione della funzionalità del sito INAIL, le denunce di cui sopra dovranno essere inviate via pec alla casella di posta elettronica certificata della sede INAIL di competenza, allegando però copia della schermata che specifica il disservizio.

L'INAIL precisa che sono attivi i numeri 803.164 gratuito da rete fissa oppure il numero 06.164164 a pagamento, per avere informazioni o chiarimenti sugli adempimenti mediante utilizzo dei servizi on line.

### **LAVORO ACCESSORIO - RIVALUTAZIONE DEI VALORI**

L'INPS ha emanato la circolare n. 28 del 26 febbraio 2014 con la quale aggiorna i valori limite per le prestazioni di lavoro accessorio (tramite voucher).

Per l'anno 2014 i nuovi valori sono:

<b>TIPOLOGIA DI COMMITTENTE</b>	<b>VALORE LORDO</b>	<b>VALORE NETTO</b>
Limite massimo di voucher erogabili dal committente privato	6.740,00	5.050,00
Limite massimo di voucher erogabili da committente impresa o professionista	2.740,00	2.020,00
Limite massimo complessivamente percepibile per ciascun lavoratore	6.740,00	5.050,00

Si ricorda che il superamento dei limiti sopra indicati comporta la conversione del rapporto di lavoro accessorio in ordinario rapporto di lavoro subordinato.



A tal fine il committente dovrà acquisire dal lavoratore specifica dichiarazione che attesti il rispetto di detti limiti con riferimento ai rapporti intrattenuti nell'anno solare precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro accessorio.

Sull'argomento si registra il parere contrastante dell'INPS il quale ritiene che il rispetto di tali limiti debba essere osservato con riferimento al periodo dal 01/01 al 31/12 dell'anno in questione.

## LA GIURISPRUDENZA

### **SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVA DURANTE LA MALATTIA**

#### **Sentenza Corte di Cassazione sez. lavoro n. 26920 del 25 novembre 2013.**

È legittimo il licenziamento intimato al lavoratore che durante il periodo di malattia svolga attività extralavorative che possano pregiudicare la pronta guarigione. Tale comportamento viola infatti gli obblighi di buona fede e correttezza del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

### **PROCEDURA DI MOBILITÀ**

#### **Sentenza Corte di Cassazione sez. lavoro n. 25394 del 12 novembre 2013**

Si segnala la sentenza in esame per sottolineare l'importanza della completezza della comunicazione di apertura della procedura di mobilità che deve essere inviata dal datore di lavoro alle organizzazioni sindacali e all'associazione di categoria cui aderisce, ai sensi dell'art. 4 l. n. 223/1991.

In base alla pronuncia in esame, infatti, la carenza di dati in tale comunicazione, pone il lavoratore nella possibilità di impugnare il licenziamento intimato in seguito all'accordo sottoscritto in quanto il sindacato potrebbe avere partecipato alla trattativa dalla quale deriva l'accordo per il ricorso alla mobilità, in carenza di tutti gli elementi necessari alla valutazione del caso.

In particolare la comunicazione deve contenere l'indicazione: *dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le abitazioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.*

### **PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DELLE COMUNICAZIONI INVIATE AL LAVORATORE**

#### **Sentenza Corte di Cassazione sez. lavoro n. 25824 del 18 novembre 2013**

La sentenza in esame ribadisce ancora una volta che le comunicazioni inviate con lettera raccomandata al domicilio del lavoratore si presume conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario ovvero, in sua assenza, nel momento in cui viene rilasciato l'avviso di giacenza.



## SCADENZARIO LAVORO MARZO 2014

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende, l'elenco pertanto non può considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
<b>MARZO 2014</b>					01	<b>02</b>
03	04	05	06	07	08	<b>09</b>
10	11	12	13	14	15	<b>16</b>
<a href="#">17</a>	18	19	20	21	22	<b>23</b>
24	25	26	27	28	29	<b>30</b>
<a href="#">31</a>						

<b>Lunedì 31</b> <b>INPS UniEMens</b>	M A R	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di febbraio
<b>LIBRO UNICO</b>		Scade il termine per le registrazioni da effettuare sul libro unico del lavoro, riferite al mese precedente.
<b>Lunedì 31</b> <b>ENASARCO</b>	M A R Z O	Scade il termine per il versamento all'ENASARCO da parte delle case mandanti, dei contributi per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, calcolati sulle provvigioni maturate nell'anno solare precedente e contestuale invio all'ente dell'elenco degli aventi diritto con l'indicazione del numero di posizione e degli importi.
<b>Lunedì 31</b> <b>Sostituti d'imposta comunicazione per ricezione dati 730/4.</b>	M A R Z	Scade il termine per l'invio telematico della comunicazione dei sostituti d'imposta per ricevere i mod. 730/4 tramite, Entratel o un intermediario abilitato.

## SCADENZARIO LAVORO APRILE 2014

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
<b>APRILE 2014</b>	01	02	03	04	05	<b>06</b>
07	08	09	<a href="#">10</a>	11	12	<b>13</b>
14	15	<a href="#">16</a>	17	18	19	<b>20</b>
<b>21</b>	<a href="#">22</a>	23	24	<b>25</b>	26	<b>27</b>
28	29	<a href="#">30</a>				

<b>Giovedì 10</b> <b>DATORI DI LAVORO DOMESTICO</b>	Scade il termine per versare all'INPS la contribuzione relativa al 1° trimestre 2014.
--	---



<b>Giovedì 10</b> <b>DIRIGENTI DEI SETTORI COMMERCIO          SPEDIZIONE, TRASPORTO</b>	A P R I L E Scade il termine per versare i contributi di previdenza ed assistenza integrative per i dirigenti del commercio (fondo Negri, Besusso, Pastore) relativi al 1° trimestre 2014.
<b>Mercoledì 16</b> <b>VERSAMENTO UNIFICATO:</b>  <b>I.R.P.E.F. RITENUTE          LAVORO DIPENDENTE</b>  <b>LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI</b>  <b>I.N.P.S.          LAVORO DIPENDENTE</b>  <b>CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI          ALLA GESTIONE SEPARATA</b>	A P R I L E Scade il termine per versare in via telematica:  Le ritenute operate nel mese di marzo 2014 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004).  L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di marzo, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale comunale.  Compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 - 1040).  I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente.  Il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di marzo 2014;
<b>Martedì 22</b> <b>PREVINDAI - PREVINDAPI</b>	Scade il termine per il versamento dei contributi di previdenza integrativa per i dirigenti di aziende industriali relativi al 1° trimestre 2014.
<b>Mercoledì 30</b> <b>LIBRO UNICO</b>	Scade il termine per le registrazioni da effettuare sul libro unico del lavoro, riferite al mese precedente.
<b>Mercoledì 30</b> <b>COMUNICAZIONI AGLI AGENTI          E RAPPRESENTANTI</b>	A P R I L E Scade il termine (previsto dagli accordi economici, collettivi di industria, commercio, piccola industria e artigianato) per inviare a ciascun agente o rappresentante il conto delle provvigioni del 1° trimestre solare.
<b>Mercoledì 30</b> <b>ENASARCO – AGENTI</b>	A P R Scade il termine entro il quale le case mandanti devono inviare ai propri agenti l'estratto conto della contribuzione versata all'ENASARCO



	I L E	relativamente al 2013.
<b>Mercoledì 30 ASSISTENZA FISCALE</b>	A P R	Scade il termine, per i lavoratori, per presentare il mod. 730 al datore di lavoro che ha dichiarato la disponibilità ad effettuare l'assistenza fiscale
<b>Mercoledì 30 INPS UniEMens</b>	A P R I	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di marzo

<b>SCADENZARIO LAVORO MAGGIO 2013</b>
---------------------------------------

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
<b>MAGGIO 2014</b>			<b>01</b>	02	03	<b>04</b>
05	06	07	08	09	10	<b>11</b>
12	13	14	15	<b>16</b>	17	<b>18</b>
19	20	21	22	23	24	<b>25</b>
26	27	28	29	30	31	

<b>Venerdì 16 INAIL</b>		Scade il termine per la presentazione telematica della denuncia dei salari relativi al 2013 e per effettuare tutti gli adempimenti connessi con l'autoliquidazione del premio INAIL 2013/2014 nonché per effettuare il pagamento integrale del premio o delle prime due rate in caso di opzione per il pagamento rateale
<b>Venerdì 16 VERSAMENTO UNIFICATO</b>		Scade il termine per versare in via telematica:
<b>I.R.P.E.F. RITENUTE LAVORO DIPENDENTE</b>	M A G G I O	Le ritenute operate nel mese di aprile 2014 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004).
<b>LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI</b>	O	L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di aprile, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale comunale.  Compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040).



<b>I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE</b>		I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
<b>CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA</b>	M A G G I O	Il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di aprile 2014;

